



Città di Riposto

“GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” - REGOLAMENTO -

Regolamento approvato il XX/XX/XXXX con delibera di Consiglio comunale n. XXX

Riposto, 1 agosto 2025

Premessa

Con il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, viene istituita l'Autorità del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. La sua istituzione, attiva in Italia, a partire dal 1° gennaio 2025, rappresenta un significativo passo avanti nella protezione e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità. Infatti, la nuova Autorità Garante nazionale, si impegna a contrastare i fenomeni di discriminazione diretta e indiretta, assicurando che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti e delle libertà fondamentali, operando in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. Il decreto diviene solido punto di riferimento per le Autonomie locali.

La legge regionale n. 47 del 10/08/2012 "Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della Persona con disabilità e successive modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26", disciplina la figura del Garante a livello locale.

Art. 1 Definizioni

Il presente Regolamento disciplina compiti, funzioni e poteri dell'Autorità del Garante dei diritti delle persone con disabilità (da questo punto, anche solo Garante), istituito presso il Comune di Riposto e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale e la cittadinanza come indicato nel seguente art. 4.

Art. 2 Nomina, requisiti e revoca

Il Garante, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è un organo monocratico nominato dal Sindaco, con propria determina, tra una rosa di nomi di candidati che hanno aderito ad apposito bando predisposto dall'Area delle Politiche Sociali. La scelta del Garante sarà operata dal Consiglio Comunale che vaglierà le proposte, mediante votazione segreta a mezzo scheda, con voto limitato ad un solo candidato con le regole della maggioranza assoluta. Il Garante rimane in carica per un massimo di tre anni con la possibilità di un solo rinnovo per un anno e comunque non oltre il termine della consiliatura in atto.

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti

culturali:

diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali o equipollenti, in

medicina o in psicologia.

professionali:

comprovata esperienza e competenza nella tematica specifica

giuridico/amministrativi:

- assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità pari a quelle dei consiglieri comunali;
- non essere dipendente di Pubblica Amministrazione comunale, regionale, statale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; non sia amministratore di enti economici (fine principale lucro), società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

I candidati, non dovranno ricoprire incarichi o ruoli di nessun genere nei partiti politici e associazioni sindacali.

Il Garante:

- non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali o volontarie, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione (si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dalla L.R. n.31/1986);
- esercita la propria attività a titolo onorifico e non percepisce alcun compenso.

Al Garante può essere assicurata la partecipazione, con spese a carico dell'Amministrazione, con fondi disponibili su capitolo appositamente dedicato e sulla base delle risorse assegnate, a corsi o convegni, al fine di poter acquisire, perfezionare e aggiornare la formazione in materia di disabilità.

Il Sindaco può rimuovere il Garante dall'incarico con proprio provvedimento formale, anche su richiesta motivata da parte del Consiglio Comunale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti o azioni non conformi alle leggi, al presente Regolamento o al pubblico decoro o al venir meno di uno dei requisiti descritti al punto 2.

Il Garante potrà proporre fino a due collaboratori che il sindaco provvederà a nominare con apposito atto formale. Tali figure possono derogare ai requisiti culturali ma dovranno essere in possesso dei requisiti professionali e giuridico/amministrativi come sopra descritto.

Art. 3 Funzioni

Il Garante, negli ambiti di propria competenza, agisce in piena autonomia dalla politica e dall'Amministrazione, con indipendenza di giudizio e valutazione; opera al fine di segnalare e/o favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell'autonomia personale, con particolare attenzione all'integrazione ed all'inclusione sociale nonché a contrastare

forme di discriminazione diretta ed indiretta. Fermi restando i principi di autonomia e indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessore e con il settore alle Politiche Sociali.

A tal fine il Garante:

- comunica, all'“Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità”, le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la produzione di dati statistici e la realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno e/o da un'associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità o da qualsiasi altro cittadino, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento o situazione discriminatoria o anche omissivo insistente sul territorio comunale;
- promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione, inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;
- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità; può essere chiamato a collaborare in merito alle azioni progettuali poste in essere dal Comune aventi come oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone, collabora con altri soggetti istituzionali interni o esterni alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Riposto, avvalendosi ove necessario, della collaborazione di associazioni attive in materia;
- propone all'Amministrazione Comunale le misure di carattere organizzativo e regolamentare tese a migliorare la tutela e la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, e altre attività di sensibilizzazione volte a diffondere il concetto di inclusione sociale all'interno degli ambienti istituzionali, in base ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'attività del Garante riguarda anche la facoltà, in base a precise e specifiche segnalazioni e opportuni controlli, di:

- controllare la funzionalità di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, verificare l'eventuale presenza di barriere architettoniche o degli ostacoli circa la comunicazione indirizzata a persone con disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Amministrazione Comunale ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni di legge e promuovendo opportuni temperamenti e soluzioni.
- informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla condizione di disabilità, delle norme a tutela e dell'eventuale possibilità per avviare le opportune azioni legali.

Il Garante potrà segnalare al Comune le vittime di abusi, omissioni o reati strettamente collegati allo stato di fragilità. Spetterà all'Amministrazione comunale la valutazione sul singolo caso e una eventuale decisione relativa alla costituzione di parte civile del Comune.

Il Garante potrà proporre la realizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, volte a favorire l'inclusione delle persone con disabilità.

In sintesi il Garante

- vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone disabili e ne promuove l'effettivo godimento;
- riceve le segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, e svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità e i rapporti di collaborazione con i Garanti e gli altri organismi comunali e/o sovra comunali circa la tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- verifica l'esistenza di discriminazioni e propone l'avvio degli opportuni provvedimenti atti alla soluzione del problema;
- può proporre, all'Amministrazione comunale, un crono-programma per rimuovere eventuali barriere architettoniche o senso-percettive;
- può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre l'adozione di misure provvisorie;
- organizza seminari di ricerca e sensibilizzazione;
- studia e ricerca eventuali bandi afferenti il supporto alle persone con disabilità.

Art. 4

Esercizio delle funzioni

Il Garante, in quanto organo monocratico, esercita le sue funzioni in piena autonomia e, con

indipendenza di giudizio e valutazione, può svolgere mansioni di informazione o segnalazione e di impulso.

Possono rivolgersi al Garante tutte le persone con disabilità che risiedono, hanno stabile dimora o sono domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità e senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Al Garante possono rivolgersi anche i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Il Garante può avvalersi di consulenti di comprovata competenza ed imparzialità, a titolo gratuito; può, altresì, avvalersene a titolo oneroso unicamente a seguito della preventiva approvazione della spesa da parte del Comune, che si farà carico di tali costi a norma dell'art. 2.

Art. 5

Accessibilità

L'amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante: una casella di posta elettronica ordinaria (garante.disabilita@comune.riposto.ct.it), una casella di posta elettronica certificata (garante.disabilita@cert.comune.riposto.ct.it) e dedicherà uno spazio comunicativo sul Sito istituzionale del Comune. L'Amministrazione Comunale destinerà un apposito locale munito di servizi igienici dotato dei requisiti previsti per l'accesso alle persone con disabilità, al fine di svolgere le attività connesse al proprio incarico e di ricevere persone con disabilità.

Affinché le richieste, le segnalazioni e le comunicazioni degli utenti possano avere seguito, devono necessariamente contenere una dettagliata e documentata descrizione della discriminazione e/o violazione delle norme di legge nei confronti delle persone con disabilità, che si ritengono violate o delle proposte formulate. Tali segnalazioni devono essere riconducibili a persone realmente identificabili.

Il Garante non fornisce consulenze e non dà pareri ma essi spettano all'organo amministrativo; il Garante non deve svolgere indagini al fine di valutare se una situazione è in violazione o meno delle disposizioni di legge ma raccogliere le informazioni necessarie onde consentire all'Amministrazione comunale di intraprendere le azioni necessarie.

Non saranno, in alcun modo, prese in considerazione richieste di intervento e/o di segnalazione avanzate mediante post pubblicati, da parte di chiunque, sui diversi profili social che trattino o meno della materia della disabilità.

Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza, di cui

all'art. 3 e, su richiesta, ne riceve copia.

Il Garante riferisce al Sindaco, all'assessore alle Politiche sociali, alla Giunta, al Consiglio Comunale circa l'attività svolta redigendo una relazione annuale che dovrà essere presentata non oltre il 31 marzo di ogni anno, per informare delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle proposte avanzate relative all'anno precedente. La relazione annuale verrà pubblicata integralmente in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune e discussa in Consiglio Comunale.

Art. 6

Comunicazioni con il Comune

Il Garante, in merito ad ogni proprio intervento, nell'ambito del settore di competenza: può chiedere per iscritto notizie ed informazioni sullo stato del procedimento che ha iniziato e/o a cui è stato interessato; può consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi alla materia trattata; può acquisire tutte le informazioni disponibili nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali; può rivolgere richieste di chiarimenti agli organi comunali ed alle parti interessate in merito ai fatti a lui sottoposti e/o lamentati.

Alle richieste del Garante, gli organi del Comune sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. L'Ufficio di riferimento delle attività svolte dal Garante ed ogni responsabilità in merito al buon andamento del servizio, ricadono sotto la sfera del Funzionario responsabile delle Politiche Sociali.

Art. 7

Responsabilità e trattamento dei dati sensibili

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.vo n.196/2003 e successive modificazioni (art. 28 Reg. UE 2016/679).

Regolamento approvato il XX/XX/XXXX con delibera di Consiglio comunale n. XXX

Riposto, 1 agosto 2025

INDICE

Premessa	pag. 2
Art. 1 Definizioni	“
Art.2 Nomina, requisiti e revoca	“
Art.3 Funzioni	3
Art.4 Esercizio delle funzioni	5
Art.5 Accessibilità	6
Art.6 Comunicazioni con il Comune	“
Art.7 Responsabilità e trattamento dei dati sensibili	7